



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere. n. 1 del 27 febbraio 2015

Oggetto: Esami sostenuti anticipatamente rispetto al piano di studio – non immissione in carriera – blocchi del sistema informatico – criteri di ammissibilità – casi pendenti – sanatoria *una tantum*.

1. Sono state presentate istanze all'Ufficio del Garante con riferimento a esami e tirocinii che con il consenso dei docenti sono stati già sostenuti e superati con anticipo rispetto alla scansione annuale prevista dal Piano di studi, ma per i quali è stato poi rifiutato l'inserimento in carriera. Numerose posizioni analoghe risulta che siano anche aperte presso gli Uffici.

Gli studenti nelle loro istanze lamentano i seguenti fatti: 1) al momento della prenotazione in via informatica all'appello d'esame il sistema non ha opposto ostacoli; 2) successivamente il docente di riferimento, che già aveva dato il suo preventivo assenso all'anticipazione dell'esame, ha esaminato il candidato senza sollevare alcun problema; 3) tuttavia, quando poi gli studenti si sono collegati al sito per il completamento della procedura di verbalizzazione dell'esame superato, il sistema ha prodotto una schermata che negava l'inserimento in carriera (sembra del tipo: STOP "errore sui calendari didattici").

Analogo problema è stato proposto al Garante anche con riferimento alla registrazione in carriera di un tirocinio, prima autorizzato da docente ed Ufficio di riferimento, poi effettivamente svolto, ma del quale successivamente è stato bloccato l'inserimento in carriera.

2. Il Garante osserva che sul tema della anticipabilità di esami e tirocinii rispetto alla scansione annuale dei Piani di studio non sembra percepibile con sufficiente chiarezza e inequivocabilità la disciplina effettivamente vigente e di fatto applicata. Questo anche perché pur in presenza di enunciazioni nel senso della non anticipabilità si constatano poi anche prassi che la vedono permessa di fatto con la disponibilità e il consenso dei docenti stessi.

Analizzando il problema si potrebbe rilevare in via preliminare che si potrebbe ovviarvi riprogrammando il sistema informatico in modo da non permettere *ab initio* allo studente di accedere ad un esame prima di quanto consentito dal suo piano di studio. Ma tale soluzione non risulta

realisticamente perseguibile perché determinerebbe vari inconvenienti: 1) si incontrerebbero notevoli difficoltà per ottenere una programmazione informatica che dovesse tener conto dei programmi di studio di tutti i singoli richiedenti e solo di conseguenza permettere o negare l'esame; 2) non si terrebbe conto di alcune fattispecie in cui, invece, consentire l'anticipazione risponde a criteri di razionalità e giustizia; 3) non si permetterebbe agli studenti di completare tutti gli esami fino a quello di laurea in un numero di anni inferiore a quello normalmente previsto.

3. Il Garante di fronte a questo stato di cose osserva quanto segue.

1) Pare necessario curare che sia sottolineato con inequivocabile chiarezza e con particolare evidenza tipografica sul Manifesto degli Studi che:

a) in via di principio e come regola generale l'anticipazione degli esami rispetto alla previsione dei Piani di Studio non è permessa e l'esame anche se superato non avrà efficacia giuridica e non verrà immesso in carriera;

b) l'anticipazione è consentita soltanto in ipotesi specificamente previste. Con il che ci si riferisce a ipotesi in cui essa appaia razionalmente da concedere come per es. quelle seguenti, individuate secondo quanto segnalato del Prorettore alla Didattica e degli Uffici:

1) prova di lingua da sostenere presso il Centro linguistico di Ateneo;

2) esami sostenuti da studenti in mobilità Erasmus;

3) esami sostenuti da studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano il doppio titolo o titolo congiunto;

4) esami sostenuti da studenti che hanno già completato tutti gli esami previsti nel piano di studi dell'anno al quale sono iscritti;

5) esami convalidati nel passaggio dello studente da un corso di studi ad un altro.

6) Sarebbe opportuno aggiungere infine una clausola generale di salvaguardia per altri casi non previsti e allo stato imprevedibili, casi nei quali però occorrerà la previa specifica autorizzazione dell'appropriato Organo collegiale per la Didattica.

Eventualmente, per non appesantire il testo del Manifesto degli Studi, si potrebbe ivi enunciare la sola regola generale, rinviando con un link *anticipazione degli esami* ad un luogo del sito di Unifi dove si potranno conoscere le eccezioni alla regola, secondo le ipotesi di ammissibilità menzionate sopra *sub* lett. b).

4. Quanto alla soluzione dei problemi che, nella situazione non chiara sopra ricordata, ormai sono già concretamente pendenti all'attenzione degli


Uffici, il Garante esprime il parere che una possibile giusta soluzione (ovviamente di carattere transitorio e dipendente dalla congiuntura verificatasi) sarebbe costituita da un provvedimento amministrativo il quale, eventualmente dando atto della situazione verificatasi, adottasse la seguente soluzione a sanatoria: a) autorizzasse la immediata immissione in carriera nei pochissimi casi in cui si tratti di studenti al termine del loro percorso di studi; b) per tutti gli altri studenti stabilisse e garantisse fin da ora che gli esami ormai già sostenuti con esito positivo saranno immessi in carriera all'inizio dell'anno accademico in cui l'esame avrebbe dovuto essere dato secondo il Piano di Studio.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 27 febbraio 2015

Il Garante dei diritti

Dott. Giampaolo Muntoni

Handwritten signature of Giampaolo Muntoni in black ink.